

Disposizione n. 01/2009 del 07/12/2009

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI NELL'UNIVERSITA' DI UDINE

(Disposizione del rettore ai sensi dell'art.2 lett.s del Regolamento interno in materia di sicurezza e prevenzione emanato con DR 565/98)

VISTO il D.Lgs. 152/2006 relativo alle norme in materia ambientale e le successive modifiche ed integrazioni VISTO il D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro

VISTO il D.M. 363/1998 che disciplina le modalità di applicazione delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro nelle Università

VISTO il regolamento interno in materia di sicurezza e protezione che istituisce un sistema di prevenzione d'Ateneo per la gestione integrata degli aspetti connessi alla sicurezza e prevenzione

TENUTO CONTO dell'attuale organizzazione finalizzata alla gestione della produzione, raccolta, deposito e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'Università di Udine

RAVVISATA la necessità di formalizzare con apposito atto organizzativo le norme di funzionamento della gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti nell'Università di Udine

Il Rettore, in qualità di datore di lavoro, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza e prevenzione, e titolare della gestione dei rifiuti dell'Università degli Studi di Udine ai fini dell'applicazione delle norme in materia ambientale,

DISPONE

Art. 1 - Oggetto e finalità

- 1. Le presenti disposizioni sono emanate in applicazione della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla produzione, alla raccolta, al deposito ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'Università di Udine.
- 2. Le presenti disposizioni definiscono le attribuzioni di competenze e le modalità per la gestione dei rifiuti prodotti nell'Università degli Studi di Udine.
- 3. La puntuale applicazione delle disposizioni consente che:
 - i rifiuti prodotti non vengano dispersi nell'ambiente;
 - le modalità della loro gestione siano omogenee in tutto l'Ateneo;
 - i rifiuti vengano conferiti in modo sostanzialmente e formalmente corretto ai Gestori della raccolta urbana e alle imprese che effettuano il trasporto e lo smaltimento;
 - la gestione dei rifiuti sia effettuata in un'ottica integrata Ambiente-Sicurezza.

Art. 2 - Ambito di applicazione

- 1. Le presenti disposizioni si applicano in tutte le strutture dell'Università degli Studi di Udine nonché alle seguenti categorie di personale:
 - a) personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo dipendente dall'Università;
 - b) studenti di corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, titolari di assegni di ricerca nonché altri soggetti, quando frequentino laboratori didattici di ricerca o di servizio;
 - c) lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti;



- d) personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, in forza di convenzione o di altra forma contrattuale, operi in luoghi di pertinenza dell'Università;
- 2. Il personale che opera presso enti esterni, sia pubblici che privati, è soggetto alla disciplina dell'ente ospitante, salvo diversa pattuizione prevista in specifici accordi.

Art. 3 - Esclusioni

- 1. In accordo con i limiti al campo di applicazione di cui all'art. 185 del D.Lgs 152/2006, sono esclusi dalle presenti disposizioni:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - c) i rifiuti radioattivi (D.Lgs 230/95 e succ.);
 - d) i sottoprodotti di origine animale (Reg. 1774/2002 e succ.).

Art. 4 - Sistema di gestione dei rifiuti

- 1. Il Sistema di Gestione dei Rifiuti è costituito dalla struttura organizzativa, dalle attività di pianificazione, dalla definizione di responsabilità, prassi, procedure, processi e risorse per elaborare, mettere in atto e conseguire le finalità della presente disposizione.
- 2. Le attività del Sistema di gestione dei rifiuti sono gestite in modo integrato e congruente con il Sistema di prevenzione d'Ateneo. Al fine di garantire il necessario raccordo, il Servizio di gestione ambientale, di cui al successivo art. 7, si coordina con il Servizio di prevenzione e protezione d'Ateneo.

Art. 5 – Definizioni

- 1. Ai fini della presente disposizione, in conformità al D.Lgs. 152/06, si intende per:
 - a) **rifiuto:** "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (vedi Allegato 1 alla presente disposizione) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".
 - b) rifiuto speciale: sono rifiuti speciali quelli derivanti dalle seguenti attività:
 - da attività agricole e agro-industriali;
 - attività di demolizione, costruzione e rifiuti derivanti da attività di scavo (ad eccezione di quanto previsto nell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006);
 - · lavorazioni industriali;
 - · lavorazioni artigianali:
 - · attività commerciali;
 - · attività di servizio;
 - attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - · attività sanitarie;
 - attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Costituiscono inoltre rifiuti speciali:

- · macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- · veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- combustibile derivato da rifiuti.
- raccolta finalizzata: l'insieme delle operazioni volte a identificare, classificare e raccogliere i rifiuti speciali pericolosi e non nel luogo di produzione, nonché a confezionarli correttamente per il successivo deposito temporaneo
- d) raccolta differenziata: l'insieme delle operazioni volte a raccogliere i rifiuti assimilabili agli urbani e a raggrupparli in frazioni merceologiche idonee all'asporto differenziato da parte del gestore del servizio pubblico di raccolta
- e) **luogo di produzione:** area universitaria delimitata in cui si svolgono le attività dalle quali si originano i rifiuti speciali.



- f) **responsabile dell'attività:** responsabile dell'attività lavorativa e/o responsabile delle attività di didattica, di ricerca o di servizio come definito dall'art. 2 comma 1 lettera h del D.M. 363/1998 che ha dato origine al rifiuto.
- g) **addetto locale per la gestione dei rifiuti**: persona incaricata dal Responsabile della Struttura per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 10 della presente disposizione.
- h) **deposito temporaneo:** spazio idoneo dove depositare temporaneamente i rifiuti alle condizioni previste dall'art 183, lettera m, del D.Lgs. 152/2006) e nel rispetto delle indicazioni date dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 6 - Compiti del Rettore

- 1. Ai fini degli adempimenti di legge, il Rettore, in qualità di legale rappresentante è il titolare della gestione dei rifiuti dell'Università degli Studi di Udine.
- 2. Sono compiti del Rettore,:
 - a) adempiere, con il supporto del Servizio di Gestione Ambientale di cui al successivo art. 7, agli obblighi di legge posti in capo al produttore/titolare della gestione dei rifiuti
 - b) vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti;
 - c) emanare le informative ritenute necessarie ai fini della corretta gestione dei rifiuti;
 - d) promuovere l'aggiornamento tecnico-normativo dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti.

Art. 7 – Compiti del Servizio di Gestione Ambientale

- 1. Al Servizio di Gestione Ambientale sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) assistenza alla compilazione dei registri, di carico e scarico dei rifiuti effettuata dagli addetti locali;
 - b) compilazione e gestione dei formulari di identificazione dei rifiuti;
 - redazione della documentazione di legge per l'effettuazione degli smaltimenti;
 - d) presentazione annuale del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
 - e) controllo delle operazioni di stoccaggio provvisorio e verifica delle scadenze del deposito temporaneo
 - f) pianificazione ed organizzazione degli interventi di smaltimento dei rifiuti effettuati da ditte specializzate;
 - q) emanazione delle specifiche procedure necessarie alla corretta gestione dei rifiuti;
 - h) redazione della documentazione tecnica contrattuale per l'affidamento a ditte specializzate degli incarichi di asporto e smaltimento dei rifiuti speciali
 - i) gestione dei rapporti con enti gestori ed enti di controllo
 - j) formazione e aggiornamento degli addetti locali e di tutto il personale universitario interessato.

Art. 8 – Attribuzioni al Responsabile di Struttura

- 1. Ai Responsabile di Struttura, di cui all'art. 22 dello Statuto, spettano, nell'ambito della propria Struttura, i compiti di direttiva e vigilanza su:
 - a) identificazione e codifica dei rifiuti secondo quanto previsto dalle procedura interne
 - b) raccolta finalizzata dei rifiuti
 - c) corretta etichettatura, imballaggio o confezione dei rifiuti
 - d) movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al sito di stoccaggio provvisorio
 - e) raccolta differenziata di Ateneo
- 2. Il Responsabile di Struttura, inoltre, nomina gli Addetti locali al servizio dandone formale comunicazione al Rettore per tramite del Servizio di Gestione Ambientale.

Art. 9 – Responsabile dell'attività

- 1. Il Responsabile dell'attività, in attuazione di specifiche procedure interne, è tenuto ad assolvere i seguenti compiti,:
 - a) identificazione e codifica dei rifiuti speciali prodotti nel corso della propria attività;
 - b) attuazione della corretta raccolta finalizzata dei rifiuti;



- c) confezionamento ed etichettatura dei rifiuti;
- d) collaborazione alla raccolta differenziata di Ateneo
- 2. Il Responsabile dell'attività è tenuto inoltre a:
 - a) informare i propri collaboratori e gli studenti interessati sulle corrette procedure da adottare per la gestione dei rifiuti;
 - b) vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti da parte dei propri collaboratori e degli studenti interessati anche in relazione alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 3. Nello svolgimento dei propri compiti, il Responsabile dell'attività si coordina preventivamente con il Responsabile della struttura di afferenza e con l'Addetto locale per la gestione dei rifiuti.

Art. 10 - Compiti dell'Addetto locale per la gestione dei rifiuti

- 1. L'Addetto locale per la gestione dei rifiuti è formalmente nominato dal Responsabile di Struttura per lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) coordinamento con il Servizio di Gestione Ambientale;
 - b) informazione a tutto il personale interessato sulla corretta modalità di gestione dei rifiuti;
 - c) fornitura al personale di laboratorio di idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - d) collaborazione e supporto operativo per l'etichettatura dei contenitori e il trasporto al sito di deposito;
 - e) controllo del sito di deposito temporaneo dei rifiuti;
 - f) compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti secondo le indicazioni fornite dal servizio di gestione ambientale;
 - g) custodia della documentazione relativa alla gestione dei rifiuti;
 - h) collaborazione e supporto operativo al Responsabile di Struttura nel controllo della corretta gestione dei rifiuti da parte del personale afferente alla struttura;
 - i) collaborazione con il personale del Servizio di Gestione Ambientale nell'esecuzione delle operazioni di smaltimento;
 - j) sottoscrizione, in qualità di referente per conto della Struttura, della documentazione di trasporto dei rifiuti, fatte salve le responsabilità del Responsabile dell'attività in merito alla composizione e al confezionamento del rifiuto stesso.
- 2. L'incarico di addetto locale per la gestione dei rifiuti è valido fino a rinuncia scritta dell'interessato o a revoca scritta da parte del Responsabile della struttura
- 3. L'addetto locale per la gestione dei rifiuti ha diritto alla formazione specifica relativa alle materie oggetto dell'incarico e alle procedure interne di gestione, secondo le disposizioni vigenti in materia di formazione del personale.

Art. 11 - Comunicazione nuove attività

 I Responsabili di strutture esistenti o di nuova istituzione, nelle quali si dovessero porre in atto nuove attività ovvero modifica delle attività in essere comportanti la produzione di rifiuti di nuova tipologia, debbono darne preventiva comunicazione al Servizio di Gestione Ambientale conformandosi agli obblighi di legge ed alle disposizioni della presente disposizione.

Art. 12 - Prevenzione della produzione di rifiuti

1. Chiunque, nell'ambito della propria attività, ha l'obbligo di adottare preventivamente tutte le iniziative dirette a favorire in via prioritaria la riduzione della produzione di rifiuti ed in via subordinata la riduzione della pericolosità dei rifiuti prodotti.

Art. 13 – Rifiuti contenenti amianto, policlorobifenili (PCB) o policlorotrifenili (PCT)

1. Vista la particolarità dei rifiuti, nonché la legislazione che tratta i rifiuti in oggetto in maniera differente rispetto a quelli fino ad ora considerati, chiunque si trovi a dover trattare o smaltire rifiuti o apparecchiature contenenti amianto, PCB o PCT, deve preventivamente contattare il Servizio di Gestione Ambientale con il quale definirà un'appropriata procedura.



Art. 14 – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Vista la particolarità dei rifiuti, chiunque si trovi a dover smaltire rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovrà attenersi alle specifiche procedure definite dal Servizio di Gestione Ambientale.

Art. 15 – Rifiuti derivanti da lavori, servizi e forniture affidati a terzi

Nell'affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture che comportano la produzione di rifiuti, la struttura committente, sentito preventivamente il Servizio di Gestione Ambientale, definisce opportune clausole contrattuali in merito alla titolarità, gli oneri e le modalità di gestione dei rifiuti.

- 2. La gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti tecnologici e sugli edifici dell'Ateneo, sono di norma competenza della ditta incaricata della conduzione e gestione degli impianti medesimi, nonché dell'esecuzione degli interventi, salvo diverso accordo espressamente formalizzato nel contratto sottoscritto.
- 3. La struttura committente dei lavori o servizi dovrà accertarsi della corretta gestione dei rifiuti da parte della ditta appaltatrice facendosi consegnare la documentazione amministrativa di legge secondo le modalità definite dal Servizio di Gestione Ambientale

Art. 16 - Gestione dei rifiuti prodotti in aree di pertinenza dell'Azienda Ospedaliera

Le norme contenute nella presente disposizione non si applicano ai rifiuti prodotti dalle strutture universitarie ubicate presso le aree di pertinenza dell'Azienda Ospedaliera. La gestione dei rifiuti derivanti da attività didattica o di ricerca, prodotti presso dette strutture, dovrà essere regolata da specifico accordo tra le parti.

Art. 17 - Oneri economici

Gli oneri economici derivanti dalle attività connesse alla gestione rifiuti, in particolare:

- costo degli smaltimenti effettuati da ditte specializzate;
- acquisto contenitori e altro materiale di consumo;
- acquisto e vidimazione di registri e formulari.

sono a carico dell'Amministrazione Centrale dell'Università.

Art. 18- Sanzioni

- 1. Ai soggetti definiti dal precedente articolo 2, che siano responsabili di violazioni degli obblighi sanciti nella presente disposizione si applicheranno le sanzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva.
- 2. Nel caso in cui il Servizio di Gestione Ambientale o i competenti organi di vigilanza, rilevino violazioni alle vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, causate da inosservanze nella gestione dei rifiuti che arrechino danni all'Amministrazione, la stessa si riserva la facoltà di procedere con atti di rivalsa sui responsabili di dette inosservanze.
- 3. Il soggetto che ha dato origine al rifiuto risponde comunque a titolo personale della corretta gestione dei rifiuti prodotti durante le attività lui affidate o da lui promosse.

Art. 19 - Norme finali

- 1. La presente disposizione ha validità immediata.
- 2. Gli aspetti operativi relativi all'attuazione delle presente disposizione sono definiti da specifiche procedure emanate dal Servizio di Gestione Ambientale sentito il Servizio di prevenzione e protezione. Tali procedure costituiranno strumento di attuazione della presente disposizione.
 - Per quanto non previsto dalla presente disposizione si applicano le normative vigenti disciplinanti le materie oggetto della disposizione.



- 4. La presente disposizione viene divulgata con circolare interna e pubblicata sull'albo delle disposizioni nel sito web del Servizio di prevenzione e protezione d'Ateneo e sul sito web del Servizio di Gestione Ambientale e portata a conoscenza degli Organi di Governo di Ateneo.
- 5 sono tenuti a: I Responsabili di struttura e capi di unità organizzativa, nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze,
- dare massima diffusione alle presenti disposizioni a tutto il personale organicamente e/o non organicamente strutturato presente e/o operante presso la propria struttura e/o unità organizzativa;
- disporre, esigere e sovrintendere, che le presenti disposizioni siano rispettate.

Si sottolinea che le disposizioni sopra riportate costituiscono istruzioni fornite dal Datore di Lavoro che ogni lavoratore è tenuto ad osservare, ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. 81/2008.

Ogni violazione a tali disposizioni, secondo quanto previsto dall'art. 59 del D. Lgs. 81/2008, prevede sanzioni

a carico dell'inadempiente.

prof.ssa/Cristiana Compagno

Allegati:

1. Alleg

Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152 del 03.04.2006



Allegato 1: Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152 del 03.04.2006

Le categorie riportate in detto Allegato sono:

- Q1 residui di produzioni o di consumo in appresso non specificati;
- Q2 prodotti fuori norma;
- Q3 prodotti scaduti;
- Q4 sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc., contaminati in seguito all'incidente in questione;
- Q5 sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.);
- Q6 elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.);
- Q7 sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventicontaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.);
- Q8 residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.);
- Q9 residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas,polveri di filtri d'aria, filtri usati, ecc.);
- Q10 residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.);
- Q11 residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (adesempio residui provenienti da attività minerarie e petrolifere, ecc.);
- Q12 sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.);
- Q13 qualunque materia, sostanza o prodotto di cui l'utilizzazione è giuridicamente vietata;
- Q14 prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
- Q15 materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento dei terreni;
- Q16 qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

Pag. 7 di 7